

TI_GERICHTE 52.2003.56 vom 31. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2003.56

FR: TI_GERICHTE 52.2003.56 du 31 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2003.56 del 31 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è proponibile contro la violazione del diritto. Costituiscono in particolare violazione del diritto l'errata o la mancata applicazione di una norma stabilita dalla legge o risultante implicitamente da essa e l'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto (art. 61 PAmm). Con il ricorso può essere impugnato ogni accertamento inesatto o incompleto dei fatti rilevanti per la decisione (art. 62 PAmm).

E. 3

Giusta l'art. 56 cpv. 1 LOC, i messaggi sottoposti dal municipio al legislativo comunale devono essere motivati per iscritto e trasmessi immediatamente ai consiglieri comunali, almeno trenta giorni prima della seduta. Salvo i casi in cui è domandata e concessa l'urgenza, i messaggi non possono essere discussi e votati se non dopo esame e preavviso di una commissione del legislativo (cpv. 2). La commissione competente per l'esame di un determinato messaggio municipale allestisce un rapporto scritto con le relative proposte e lo deposita presso la cancelleria almeno sette giorni prima della seduta dell'assemblea, rispettivamente del consiglio comunale. La cancelleria trasmette immediatamente i rapporti al municipio ed ai singoli consiglieri comunali (art. 71 cpv. 1 e 2 LOC). Le norme in questione mirano a preparare convenientemente le deliberazioni del consiglio comunale, permettendo ai suoi membri di esaminare in modo critico ed approfondito i contenuti delle proposte del municipio, di concertarsi fra loro e di deliberare con piena cognizione di causa.

4. Giusta gli artt. 42 cpv. 2 LOC e 13 cpv. 1 lettera g LOC, il consiglio comunale decide l'esecuzione delle opere pubbliche sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari. Scopo della norma è di permettere al legislativo comunale di esercitare compiutamente le sue competenze in tema di decisioni riguardanti la realizzazione d'opere pubbliche. Progetti e preventivi carenti limitano, infatti, la libertà di decisione del legislativo comunale che, non di rado, quando i lavori sono già iniziati o addirittura conclusi, si trova confrontato con la necessità di dover accordare crediti supplementari per spese non previste che una progettazione più accurata avrebbe senz'altro potuto prevedere; e ciò senza avere la possibilità materiale di decidere diversamente. Per progetto definitivo si deve sostanzialmente intendere un progetto elaborato anche nei particolari, pronto per essere realizzato previo allestimento dei capitoli necessari per le delibere, ovvero un progetto che risponde ai requisiti minimi indicati dalle norme SIA, con piante, sezioni, e facciate, completi di quote e misure principali, generalmente in scala 1:100 e che è quindi atto ad essere posto in esecuzione (RDAT 1989 N. 1). Per preventivo definitivo va essenzialmente intesa una previsione di costi, allestita sulla base di un progetto definitivo, volta a ridurre ad

un minimo ragionevole il margine d'incertezza sul consuntivo, per cui deve presentare un alto grado di attendibilità e deve quindi fondarsi su un'analisi dei costi delle singole componenti dell'opera secondo il progetto pronto per l'esecuzione (STA, 6.10.1988 in re F/comune di V). 5. Nel caso concreto va avantutto rilevato che, con il messaggio del mese di settembre 2002, il municipio ha sottoposto al legislativo il progetto della nuova casa comunale nella sua forma definitiva, progetto che è stato esaminato e preavvisato favorevolmente dalle commissioni edilizia e della gestione e approvato senza modifiche. Eventuali differenti proposte contenute nel rapporto consultivo del 22 aprile 2002 della commissione edilizia sono quindi irrilevanti perché non sono state oggetto d'esame del consiglio comunale né delle sue commissioni. La commissione edilizia si è limitata a rilevare che le richieste di modifiche a suo tempo proposte erano state accolte senza che ciò abbia comportato aumenti di spesa. Le informazioni elargite hanno quindi permesso al legislativo di deliberare con cognizione di causa. 6. 6.1. Il ricorrente sostiene che il progetto ed il preventivo non potrebbero essere considerati definitivi. Ebbene, l'incarto del comune, relativo al progetto di costruzione della nuova casa comunale, contiene: - i piani di progetto in scala 1:100 comprendenti le piante dei tre piani, con l'indicazione delle quote e delle misure; - i piani delle facciate in scala 1:100 con l'indicazione delle quote; - il preventivo di dettaglio, aggiornato al 6.6.2002, con la descrizione specifica dei contenuti. Contrariamente all'opinione dell'insorgente, il progetto, sufficientemente elaborato per essere posto in esecuzione senza ulteriori studi, può quindi essere considerato definitivo. Altrettanto dicasi per il preventivo, che esamina nel dettaglio i costi dei vari lavori necessari per realizzare l'opera. 6.2. La contestazione del ricorrente in punto alla sufficienza del piano e del preventivo si fonda ancora una volta essenzialmente sulle pretese incongruenze del progetto approvato con il rapporto consultivo della commissione edilizia del 22 aprile 2002. Come già evidenziato in precedenza, così facendo egli non s'avvede che il consiglio comunale era chiamato a deliberare sul progetto e sul credito oggetto del messaggio municipale, non invece sul precedente rapporto consultivo della commissione edilizia, le cui suggestioni il municipio non era peraltro tenuto a far proprie. Neppure si vede per quale motivo l'emendamento proposto dalla commissione della gestione, che ha chiesto di avere un aggiornamento del preventivo basato sulle offerte reali delle ditte concorrenti, possa far ritenere non definitivo il preventivo che, di regola, non può essere allestito sulla base di offerte concrete perché l'allestimento dei capitoli necessari per le delibere è successivo all'approvazione del credito. 7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 Pamm). Per questi motivi, visti gli art. 13, 42, 56, 208, 209, LOC; 28, 46 Pamm dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia in fr. 900.- è posta a carico del ricorrente. 3. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
presidente Il segretario